



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori STIFFONI e ADERENTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MAGGIO 2008

Norme per il sostegno, la promozione e la valorizzazione delle associazioni musicali dilettantistiche nonché delega al Governo a favore della produzione musicale e della musica dal vivo

ONOREVOLI SENATORI. - La finalità della presente legge è quella di intervenire a sostegno delle associazioni musicali dilettantistiche, per promuovere, valorizzare e tutelare le attività musicali. L'attuale legislazione in materia di spettacolo penalizza fortemente l'attività dilettantistica e semi-professionale, danneggiando la creatività giovanile, limitando gli spazi e le possibilità di libera espressione artistica e culturale.

Appare dunque opportuno riflettere, come richiesto dai giovani musicisti, su un intervento per modificare in modo sostanziale il trattamento di tutte quelle forme artistiche e culturali, che in Italia sono la netta maggioranza, che non hanno o non hanno ancora implicazioni professionali.

La musica, soprattutto per i giovani, diventa spesso un vero e proprio stile di vita, un modo per ritrovarsi e farsi riconoscere attraverso scelte che definiscono, sottolineano e amplificano differenze nel rapportarsi, negli stili di vita e di comportamento, nella definizione dell'universo valoriale, rappresentato dalle scelte degli stili musicali che spa-

ziano dal *rock* al *blues*, dal *jazz* alla musica popolare ed alla musica classica propriamente detta. Questa legge vuole dare il giusto ruolo alle associazioni musicali dilettantistiche, riconoscendo loro agevolazioni fiscali già riconosciute ad altre associazioni che svolgono un'importante azione culturale ed educativa nella nostra società attraverso attività dilettantistiche. Allora, così come avviene per le società sportive dilettantistiche, questa legge prevede una revisione della normativa sul trattamento tributario delle spese di pubblicità erogate alle associazioni musicali, modifiche alla normativa sulle erogazioni liberali ai soggetti che operano nell'associazionismo musicale dilettantistico, revisione della normativa sui compensi di coloro che, con la loro opera, permettono la realizzazione dell'attività musicale dilettantistica.

Si tenta di dare in questo modo una risposta alle numerose richieste di cambiamento e di riconoscimento poste dal mondo associazionistico musicale, col fine anche di indurre tali associazioni ad una trasparenza maggiore dal punto di vista fiscale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Principi generali)

1. La musica, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce aspetto fondamentale della cultura e insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività, riconosciuto e garantito ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione.

2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali cooperano al fine di:

a) tutelare e valorizzare le attività musicali, promuoverne lo sviluppo con riferimento alle forme produttive, distributive e di diffusione commerciale;

b) favorire la formazione professionale e l'accesso dei giovani alle attività musicali;

c) garantire e promuovere la sperimentazione e la ricerca;

d) sostenere gli enti e le associazioni che svolgono attività di formazione e di promozione allo studio dello strumento musicale e al canto, con particolare riguardo alle associazioni musicali dilettantistiche.

3. La Repubblica sostiene e valorizza le attività musicali in tutti i suoi generi e manifestazioni ed agevola i giovani che si avvicinano alla musica per tutelare le loro espressioni artistiche, per favorire la promozione e lo sviluppo della cultura musicale e per agevolare l'esibizione di giovani musicisti dilettanti, in accordo con quanto espresso dagli articoli 4 e 9 della Costituzione, rispettivamente a tutela del diritto del lavoro e della promozione dello sviluppo della cultura.

4. La Repubblica riconosce altresì il valore delle professionalità che dalle attività musicali derivano in campo artistico, tecnico e

promozionale e le considera fondamentali risorse culturali, economiche e occupazionali.

Art. 2.

(Individuazione delle associazioni musicali dilettantistiche)

1. Le associazioni musicali dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità musicale o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:

a) associazione culturale priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;

b) associazione culturale con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

2. Con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento generale, secondo i seguenti principi generali, sono individuati:

a) i contenuti dello statuto e dell'atto costitutivo delle associazioni musicali dilettantistiche, con particolare riferimento a:

1) assenza di fini di lucro;

2) rispetto del principio di democrazia interna;

3) organizzazione di attività o manifestazioni musicali dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'educazione musicale, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività musicali;

4) gratuità degli incarichi degli amministratori;

5) devoluzione del patrimonio, in caso di scioglimento delle associazioni, ai fini di attività di utilità sociale.

Art. 3.

(Iniziative a sostegno delle attività musicali dilettantistiche)

1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, il Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministero dell'economia:

a) definisce gli indirizzi generali al fine di sostenere, valorizzare e promuovere le attività musicali dilettantistiche;

b) promuove la realizzazione di infrastrutture finalizzate alla fruizione della musica, nonché alla ricerca e alle elaborazioni musicali.

2. Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, le regioni, le province e i comuni:

a) incentivano, anche in forma associata, la presenza musicale sul territorio;

b) promuovono le attività delle nuove generazioni di musicisti, favorendo anche l'attività di orchestre, cori e gruppi giovanili nonché di altri complessi organizzati con carattere di continuità, finalizzati all'innovazione e al pluralismo creativo;

c) sostengono l'erogazione di contributi alle scuole di ogni ordine e grado per l'acquisto di strumenti e di materiale finalizzato alla didattica musicale;

d) concorrono per la realizzazione di *festival* musicali sul territorio nazionale realizzati da artisti dilettanti.

Art. 4.

(Agevolazioni fiscali)

1. Al fine di valorizzare e sostenere lo spettacolo dal vivo quale fattore di sviluppo ed elemento fondamentale del patrimonio artistico e culturale italiano, nelle sue manifestazioni tradizionali e contemporanee, senza distinzione di genere, all'articolo 74-*quater*

del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-ter. Le esecuzioni musicali dal vivo di cui alla tabella C, allegata al presente decreto, indipendentemente dal luogo di svolgimento, sono soggette ad aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) pari al 10 per cento. Per musica dal vivo si intende la musica eseguita prevalentemente con strumenti musicali tradizionali o elettrici, con esclusione dell'utilizzo di elementi musicali preregistrati».

2. Al numero 27-bis della tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dalle associazioni musicali dilettantistiche».

3. All'articolo 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, dopo le parole: «organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)» sono inserite le seguenti: «, le associazioni musicali dilettantistiche».

4. Per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a euro 200.000, i corrispettivi in denaro o in natura in favore di associazioni musicali dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni musicali dilettantistiche che svolgono attività di formazione e di promozione allo studio dello strumento musicale e del canto, si considerano comunque spese di pubblicità volte alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Le spese di pubblicità destinate ad associazioni musicali dilettantistiche sono totalmente deducibili ed

il contribuente ha facoltà di scegliere tra la deduzione totale nell'esercizio di sostenimento del costo e la ripartizione in cinque esercizi, in quote costanti.

5. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1, lettera *i*-ter), dopo le parole: «in favore delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche» sono inserite le seguenti: «e delle associazioni musicali dilettantistiche»;

b) all'articolo 149, comma 4, dopo le parole: «enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili» sono inserite le seguenti: «, alle associazioni musicali dilettantistiche»;

c) all'articolo 67, comma 1, lettera *m*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di associazioni musicali dilettantistiche».

Art. 6.

(Delega legislativa)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a sostenere la produzione musicale e la musica dal vivo, ad incentivare l'attività dei giovani musicisti dilettanti e con obiettivi professionali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituire un *bonus* sui proventi per i diritti d'autore della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) per gli autori e i compositori al di sotto dei trentacinque anni;

b) riordinare le modalità di iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) dei giovani artisti, prevedendo in particolare il graduale superamento del minimo di giornate di lavoro per il raggiungimento dei requisiti minimi di retribuzione pensionabile;

c) con riferimento alle collaborazioni, allineare il regime delle aliquote contributive dell'ENPALS con quello previsto per l'assicurazione obbligatoria dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

d) adottare direttive per una maggiore trasparenza nei resoconti semestrali di corrispondenza dei proventi della SIAE.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge si provvede, per gli anni 2008, 2009 e 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di base di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, per gli anni 2009 e 2010, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.